



Contratti di sviluppo

I Contratti di sviluppo sono il principale strumento agevolativo per il sostegno di investimenti strategici e innovativi di grandi dimensioni. Operativi dal 2011, sono volti a sostenere gli investimenti di grandi dimensioni di tipo industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale. Sono previsti sia contributi che finanziamenti agevolati.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2022 ha fornito le direttive per la ricezione e valutazione delle istanze relative al Contratto di sviluppo in funzione dell'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR. L'intervento ha una dotazione finanziaria di Euro 750.000.000,00, di cui almeno il 40% è destinato al finanziamento di progetti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'obiettivo è rafforzare le filiere produttive, anche emergenti, che sono **chiave per lo sviluppo del sistema Paese** e promuovere la competitività delle imprese, rafforzandone la resilienza.

Con il medesimo decreto è stata disposta l'applicazione ai Contratti di sviluppo di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Il soggetto gestore è Invitalia.

Vantaggi e tipologia di aiuti

In sede di prima applicazione, le filiere individuate in funzione dell'Investimento 5.2 del PNRR sono le seguenti:

- ✓ **automotive**
- ✓ **design**
- ✓ **moda e arredo**
- ✓ **microelettronica e semiconduttori**
- ✓ **metallo ed elettromeccanica**
- ✓ **agroindustria**
- ✓ **chimico/farmaceutico**

Una quota non inferiore al 60% delle risorse è attualmente destinata al sostegno dei programmi di sviluppo concernenti le prime 4 filiere. Sia le filiere produttive strategiche

menzionate sia il criterio di allocazione delle risorse potranno essere oggetto di revisione in base a vari fattori (andamento domande, assorbimento risorse, nuove esigenze di sviluppo).



REIS S.r.l. con unico socio

I programmi di sviluppo devono risultare conformi alla normativa ambientale applicabile sia a livello nazionale che UE. Le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici relativi all'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (Comunicazione Commissione 2021/C58/01).

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a Euro 20.000.000,00, che si riduce a Euro 7.500.000,00 qualora il programma riguardi attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, progetti localizzati nelle aree interne del Paese (vedi Allegato 2) ovvero che prevedano il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
- contributo in conto interessi
- contributo in conto impianti
- contributo diretto alla spesa

L'entità delle agevolazioni dipende dalla tipologia di progetto (investimento o ricerca, sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione di impresa. L'ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti in fase di negoziazione.

Particolari criteri sono previsti per i progetti a finalità ambientale e per i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2022.

Fermo restando l'importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, in caso di presentazione di progetto da parte di rete di imprese o ATI **il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a:** Euro 10.000.000,00 per sviluppo industriale e tutela ambientale; Euro 3.000.000,00 per programmi che riguardano attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; Euro 5.000.000,00 per attività turistiche ovvero Euro 3.000.000,00 per attività turistiche che riguardano aree interne del Paese, recupero e riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a Euro 1.500.000,00.



La procedura degli Accordi di sviluppo si applica per investimenti ammissibili pari ad almeno Euro 50.000.000,00 (Euro 20.000.000,00 per il settore di trasformazione dei prodotti agricoli).

Il decreto 2 novembre 2021 ha previsto un aggiornamento dei requisiti che i programmi di sviluppo industriali e i programmi di sviluppo di attività turistiche devono rispettare ai fini della concessione delle agevolazioni. In particolare, **Invitalia verifica la sussistenza di almeno due dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, ovvero:**

- per un programma di sviluppo industriale:
 - positivo impatto sull'occupazione
 - idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata
 - idoneità del programma a rafforzare la presenza dell'impresa sui mercati esteri o attrarre investimenti esteri
 - contributo allo sviluppo tecnologico
 - impatto ambientale dell'investimento
- per un programma di sviluppo di attività turistiche:
 - positivo impatto sull'occupazione
 - previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma
 - incidenza del programma su una filiera di interesse turistico
 - capacità del programma di contribuire alla crescita o alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la stagionalizzazione dei flussi.
 - realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico
 - capacità del programma di attrarre investimenti esteri.

Lo stesso decreto introduce nuovi requisiti per gli Accordi di sviluppo, volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi. In particolare, **Invitalia verifica la sussistenza:**

- di almeno tre dei requisiti previsti dal richiamato articolo 9, comma 6, ovvero
- il rilevante impatto ambientale del programma di sviluppo, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale, ovvero
- la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Per i programmi concernenti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli rientranti negli Accordi di Sviluppo deve essere inoltre verificata la capacità di



determinare effetti positivi o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

Beneficiari

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione e anche da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete (legge 33 del 9 aprile 2009).

Nei Contratti di sviluppo i beneficiari delle agevolazioni sono:

- l'impresa proponente, che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della sua coerenza tecnica ed economica;
- le imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell'ambito del programma di sviluppo;
- I soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

I programmi di sviluppo concernenti le filiere (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2022) possono essere realizzati:

- ✓ da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli programmi risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera stessa;
- ✓ da una sola impresa, a condizione che vi siano forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e che si producano effetti positivi anche sugli altri attori della filiera stessa, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.

Al fine di sostenere le imprese nel colmare il divario di investimenti accumulato a causa della pandemia, le agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla **sezione 3.13 del Quadro temporaneo**.

Tali agevolazioni possono essere riconosciute limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse dalle «zone a» (Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, periodo 2022-2027).

Tali agevolazioni possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento che rivestono carattere di ecosostenibilità e che non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.



Modalità di accesso

Le domande possono essere presentate per via telematica a partire dall'11 aprile 2022 alle ore 12, accedendo alla sezione dedicata del sito www.invitalia.it, la quale procederà allo svolgimento delle attività istruttorie in base all'ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

L'intervento riguarda sia nuove domande di Contratto di sviluppo ovvero, su richiesta del soggetto proponente, domande di Contratto di sviluppo già presentate il cui iter agevolativo risulti sospeso per carenza di risorse finanziarie (per programmi di sviluppo avviati non prima del 1° febbraio 2020 e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto).

Ai fini della sottoscrizione di un **Accordo di Sviluppo**, i soggetti beneficiari, qualora sia previsto un incremento occupazionale, devono impegnarsi a procedere prioritariamente all'assunzione di lavoratori percettori di interventi a sostegno del reddito ovvero disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il MiSE. **I tempi di istruttoria per gli Accordi di Sviluppo sono di 90 giorni.**

Normativa

Normativa nazionale

- Decreto direttoriale 25 marzo 2022 – Filiere produttive
- Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Attuazione dell'Investimento 5.2 "Competitività e resilienza delle filiere produttive" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
- Decreto ministeriale 2 novembre 2021 – Ulteriori modificazioni al decreto 9 dicembre 2014 in materia di Contratti di sviluppo
- Decreto direttoriale 17 settembre 2021 – Contratti di sviluppo. Apertura termini presentazione domande e direttive in materia occupazionale
- Decreto direttoriale 4 agosto 2021 – chiusura termini con l'eccezione di quelli relativi alle domande che richiedono l'accesso alle risorse di cui alle Direttive del 19 novembre 2020 e del 19 marzo 2021.
- Decreto ministeriale 5 marzo 2021 – Modalità di utilizzo delle economie rinvenienti dall'attuazione della direttiva 15 aprile 2020 e delle ulteriori risorse destinate ai Contratti di sviluppo dall'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 nonché estensione dello strumento agevolativo alle previsioni del "Quadro temporaneo" connesso alla pandemia da COVID-19



- Direttiva del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2021 – Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 84 della legge di bilancio 2021 in materia di programmi di sviluppo turistici e integrazione settoriale
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2020 – Nuove disposizioni in tema di Accordi di programma e Accordi di sviluppo e semplificazioni dell'iter agevolativo
- Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2020 – modalità di utilizzo delle risorse destinate a sostenere la filiera produttiva dei mezzi di trasporto pubblico su gomma in coerenza con il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile
- Decreto ministeriale del 16 ottobre 2020 - Modifica della ripartizione della riserva per il finanziamento di Accordi di programma e Accordi di sviluppo.
- Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2020 - Modalità di utilizzo delle risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2020 e dal decreto Cura Italia
- Decreto ministeriale 12 dicembre 2018 - Incremento riserva per il finanziamento Accordi di sviluppo e Accordi di programma
- Decreto ministeriale 23 marzo 2018 - Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo
- Decreto ministeriale 5 marzo 2018 - Modifiche al dm 9 maggio 2017, riserva Accordi di sviluppo ed Accordi di programma
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017 - Rifinanziamento dei contratti di sviluppo sottoscritti nella forma di accordo di programma ovvero accordo di sviluppo
- Decreto ministeriale 7 dicembre 2017
- Circolare direttoriale 24 novembre 2017, n. 183851 - Contratti di sviluppo agroindustriali - Chiarimenti
- Testo vigente del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (aggiornato al 2 novembre 2021)
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 - Modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 (Settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 - Nuove procedure per i Contratti di sviluppo (Accordi di sviluppo)
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 dicembre 2015 - Ultimazione dei programmi
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 - Modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014
- Circolare 25 maggio 2015, n. 39257 - Chiarimenti su concessione delle agevolazioni



- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 - Disciplina dei Contratti di sviluppo

Normativa comunitaria

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027
- Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2017-2020
- Modifica Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2017-2020
- Orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C204/01
- Orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2013/C209/01
- Orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 , di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021)2594 final del 19 aprile 2021, e allegati

Tabella “zone a” – percentuali aiuti a finalità regionale per l'Italia

Regione	GI	MI	PI
CAMPANIA	40%	50%	60%
PUGLIA	40%	50%	60%
CALABRIA	40%	50%	60%
SICILIA	40%	50%	60%
MOLISE	30%	40%	50%
BASILICATA	30%	40%	50%
SARDEGNA	30%	40%	50%



La normativa relativa ai Contratti di sviluppo ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche, ai fini di una maggiore celerità delle procedure di accesso e di una migliore risposta alle esigenze del tessuto produttivo.

La normativa attualmente in vigore (decreto del MiSE del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

- programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Lo strumento può inoltre finanziare programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

Con decreto ministeriale del 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il Soggetto Gestore, ad integrazione delle agevolazioni già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente **mediante l'assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale per le sole iniziative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia oggetto di Accordi di programma o di sviluppo finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta.**

Al suddetto intervento, il decreto del 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi da 85 a 87), ha introdotto specifiche disposizioni per il settore turistico e ha stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti volti alla creazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture per la ricettività e accoglienza (servizi di ospitalità).

Il decreto del MiSE del 2 novembre 2021 ha semplificato l'iter amministrativo e reso ulteriormente selettivo il ricorso agli **Accordi di sviluppo - introdotti dal decreto del MiSE dell'8 novembre 2016 per programmi di sviluppo di grandi dimensioni**, con



REIS S.r.l. con unico socio

una procedura fast track a favore dei progetti strategici di grandi dimensioni e di significativo impatto sul sistema produttivo.

Gli Accordi di Sviluppo vengono sottoscritti tra il Ministero, Invitalia, l'impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici. La procedura è attivabile su istanza delle imprese proponenti.

Con decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 la Commissione europea ha approvato la nuova Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia, valevole dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, relativa alle zone che rientrano nella deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (c.d. "zone a"), ovvero Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (vedi **Tabella a fine documento** con le nuove intensità di aiuto). Le "aree c" del Paese non sono attualmente definite.